

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2022, n. 35-4850

Recepimento del protocollo integrativo del 25 marzo 2022, per la proroga, sino al 30 giugno 2022 del Protocollo dell'8 luglio 2021 tra Regione Piemonte Fedefarma Piemonte e Assofarm Piemonte per l'attività di somministrazione dei vaccini anti COVID-19.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- l'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica e, conseguentemente, i vaccini devono essere considerati beni di interesse globale, per cui un reale vantaggio in termini di sanità pubblica si può ottenere solo attraverso la diffusa e capillare campagna vaccinale;
- l'Italia ha attraversato una fase di notevole trasmissione del virus presso la collettività, per cui le strategie di sanità pubblica si sono rivolte, in primo luogo, alla riduzione della morbilità e della mortalità, nonché al mantenimento dei servizi essenziali principali e, successivamente, alla riduzione della trasmissione al fine di diminuire ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche;
- risulta necessario fornire efficaci informazioni complete, obiettive ed accurate con la finalità di favorire un'ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, cui occorre, in particolare, rappresentare che le rigorose procedure di autorizzazione dell'UE assicurano ampia sicurezza per gli assistiti;

visto l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "*Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale*", nel quale, fra l'altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;

considerato che la Regione Piemonte ha inteso coinvolgere i farmacisti convenzionati pubblici e privati nella campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, come già a suo tempo espresso dal Presidente, dall'Assessore alla Sanità e dai tecnici regionali e del DIRMEI in occasione delle riunioni tenutesi presso il DIRMEI stesso in data 11 gennaio 2021, nonché in occasione degli incontri con i rappresentanti di FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte del 12 gennaio 2021, con il Presidente della Regione Piemonte e l'Assessore alla Sanità;

preso atto della nota prot. n. 56531 del 25.02.2021 inviata alla Regione Piemonte dal Dipartimento Interaziendale a valenza Regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" e dall'Unità di Crisi regionale per l'emergenza COVID 19, agli atti del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, con cui si rileva l'indispensabilità dell'utilizzo delle farmacie territoriali aperte al pubblico per la vaccinazione anti COVID 19, in analogia a quanto previsto dal Piano vaccinale antinfluenzale, tenuto conto della capillarità del servizio prestato e della capacità ad assicurare il necessario supporto logistico per la gestione del vaccino da utilizzare, con particolare riferimento al

mantenimento della “catena del freddo”, all’approvvigionamento, alla custodia e alla consegna del vaccino;

premesso che l’articolo 1, comma 471 della legge 178/2020 come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera h) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto che:

“In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria”;

richiamata la D.G.R. n. 28-3039 del 26 marzo 2021 con cui sono stati approvati gli indirizzi relativi al protocollo tra Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nell’ambito sperimentale per l’anno 2021 della “Farmacia dei servizi”, sottoscritto in data 29 marzo 2021;

preso atto dell’Accordo quadro stipulato, in data 29 marzo 2021, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-SARS-CoV-2;

rilevato che, come stabilito nel preambolo dell’accordo quadro citato, “con la sottoscrizione del presente accordo deve intendersi integrata la condizione di legge secondo cui l’attività di vaccinazione è consentita sulla base dell’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall’articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL “Sostegni”) che prevede che “in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall’articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella GU n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti alla UE finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale” (art. 1 comma 471 della legge 178/2020);

preso atto che detto Accordo quadro ha previsto che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari a euro 6,00 , iva esente, per l’atto professionale del singolo inoculo vaccinale,

demandando ad appositi accordi con le Regioni il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali;

dato atto che con successiva D.G.R. n. 56-3336 del 28 maggio 2021 si è proceduto a:

- “recepire l’accordo quadro del 29.03.2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 con i documenti al medesimo allegati;
- integrare, secondo la valutazione tecnica di congruità elaborata dalla Direzione Sanità e Welfare e depositata agli atti del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, il riconoscimento previsto dall’Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2021, a parziale modifica di quanto espresso dalla precedente Deliberazione n. 28-3039 del 26 marzo 2021, per le farmacie che somministreranno i vaccini, con la quota di 3,00 euro, iva esente, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative, comprensive della prenotazione al sistema “Il Piemonte ti vaccina”, dei DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali e dei dispositivi medici necessari per far fronte a eventuali emergenze individuate nell’accordo nazionale, per un totale di 9,00 euro a prestazione, comprensiva della quota di 6,00 euro esente IVA, prevista dall’Accordo Quadro nazionale per l’attività di somministrazione, e della sopra menzionata quota di 3,00 euro, iva esente, per i citati oneri;
- stabilire che la somma di 9 euro viene riconosciuta a fronte di qualsiasi tipologia di vaccino resa disponibile per la vaccinazione in farmacia e che la farmacia deve garantire la gestione ottimale del vaccino, adeguando la seduta vaccinale al numero di dosi dei flaconi e assicurare la corretta conservazione e diluizione del vaccino;
- precisare che le attività di somministrazione del vaccino devono essere eseguite secondo programmi di individuazione della popolazione target come definita dalle Autorità sanitarie competenti e secondo criteri di priorità, con esclusione dei soggetti estremamente vulnerabili o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica;
- demandare, in conformità agli indirizzi indicati nella medesima Deliberazione, ad apposito provvedimento della Direzione Sanità e Welfare la stipula e sottoscrizione di apposito protocollo a modifica e integrazione al protocollo sottoscritto in data 29 marzo 2021, tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per l’adeguamento del costo dell’inoculazione del singolo vaccino e per la remunerazione delle attività relative alle funzioni organizzative, comprensive della prenotazione al sistema “Il Piemonte ti vaccina”, comprensiva dei DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali e dei dispositivi medici necessari per far fronte a eventuali emergenze individuate nell’accordo nazionale;
- prendere atto che l’art 20, comma 2, lett. h) del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 22 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell’ambito delle risorse previste dall’art. 1 comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 20;
- dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 28-3039 del 26 marzo 2021, l’attività di distribuzione dei vaccini da parte dei farmacisti pubblici e privati comporta una spesa massima stimata in Euro 1.100.000,00, per l’anno 2021;

- di modificare parzialmente la D.G.R. n. 28-3039 del 26 marzo 2021, prevedendo che l'attività di distribuzione da parte dei farmacisti pubblici e privati, la cui relativa spesa massima al momento è stata stimata in Euro 1.100.000,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2021 nelle risorse previste dall'art. 1 comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 20 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41;
- prevedere che alla spesa per gli anni 2021-2022 per l'attività di inoculazione e adempimenti correlati dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte dei farmacisti nelle farmacie aperte al pubblico, si faccia fronte con le risorse di cui allo stesso art. 1 comma 406-ter”.

preso atto che:

- con Determinazione della Direzione Sanità Welfare n. 1014 dell'08.07.2021 è stato approvato lo schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”;
- in data 8 luglio 2021 il predetto protocollo integrativo è stato sottoscritto dalla parti;

rilevato che, alla luce della campagna vaccinale anti Covid-19 in corso presso le farmacie convenzionate pubbliche e private della Regione Piemonte:

- la situazione pandemica e l'applicazione del D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, convertito nella legge n. 3 del 1° gennaio 2022 hanno richiesto un sempre maggiore impegno per aumentare l'attività di somministrazione dei vaccini anti Covid 19;
- la Regione Piemonte, per far fronte alle richieste vaccinali ha inteso avvalersi anche della capillare presenza nel territorio della farmacie aperte al pubblico;
- il maggiore impegno richiesto alle farmacie si è reso necessario anche per sopperire alle richieste di vaccinazioni provenienti dalla popolazione che risiede in aree rurali, disagiate e comunque non limitrofe agli altri centri vaccinali della Regione;

preso atto che, in tale prospettiva, la Direzione Sanità e Welfare, con nota prot. n. 43312 del 6 dicembre 2021, ha invitato le farmacie convenzionate pubbliche e private della Regione Piemonte ad aderire in misura sempre più crescente all'attuale campagna vaccinale anti Covid-19 e ha richiesto alle farmacie già aderenti di incrementare, quanto più possibile, il numero delle vaccinazioni effettuate;

posto che, alla luce di quanto sopra, in data 14 dicembre 2021 è stato integrato il riconoscimento previsto dall'Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2021 e dal precedente Protocollo integrativo dell'8 luglio 2021, attraverso la stipula di un ulteriore Protocollo Integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte, secondo le seguenti modalità:

- Farmacie urbane o rurali non sussidiate: 12 euro complessivi per ogni somministrazione di vaccino anti Covid 19 (precisamente 3 euro in aggiunta ai 9 euro riconosciuti a tutte le farmacie aderenti con il protocollo integrativo stipulato dalle parti in data 8 luglio 2021) alle farmacie che effettueranno ogni quattro settimane un numero di inoculazioni di vaccini non inferiore a 240;
- Farmacie rurali sussidiate: 12 euro complessivi per ogni somministrazione di vaccino anti Covid 19 (precisamente 3 euro in aggiunta ai 9 euro riconosciuti a tutte le farmacie aderenti con il protocollo integrativo stipulato dalle parti in data 8 luglio 2021) alle farmacie che effettueranno ogni quattro settimane un numero di inoculazioni di vaccini non inferiore a 96;

considerato che, nell'ambito del medesimo Protocollo integrativo, le parti hanno convenuto che il conteggio delle quattro settimane decorra dal 14 dicembre 2021 sino alla data dell'8 marzo 2022;

considerato che tale data è espressamente indicata nel sopra indicato Protocollo come prorogabile mediante accordo tra le parti, in considerazione di successive modifiche e integrazioni di quanto disposto dall'art. 1 comma 471 della legge 178/2020;

dato atto che con la D.G.R. n. 59-4510 del 29 dicembre 2021 è stato recepito il Protocollo Integrativo sottoscritto in data 14 dicembre 2021 tra la Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte, finalizzato a integrare il riconoscimento alla farmacie che effettuano somministrazione di vaccini anti Covid 19 previsto dall'Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2021 e dal precedente Protocollo integrativo dell'8 luglio 2021;

dato atto che la medesima D.G.R. n. 59-4510 del 29 dicembre 2021 ha previsto che alla spesa relativa al provvedimento, comprensiva dei meccanismi di premialità, per il periodo di validità dell'allegato Protocollo integrativo dal 14 dicembre 2021 all'8 marzo 2022, si faccia fronte con le risorse di cui all'art. 1 comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 20 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, stabilite per gli anni 2021 e 2022 in 25,3 milioni annui da ripartirsi tra le regioni, risorse che saranno stanziare sulla Missione 13 Programma 1 e ripartite alle ASL con successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare, ad avvenuto riparto delle medesime da parte dello Stato;

preso atto che, in considerazione dell'opportunità di mantenere l'incremento dell'adesione delle farmacie convenzionate all'attuale campagna vaccinale anti Covid-19, come concretamente riscontrato, fino alla scadenza dello stato di emergenza, fissato al 31 marzo 2022 dal D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito in Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, in data 8 marzo 2022 è stato sottoscritto ulteriore Protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per l'attività di somministrazione in farmacia dei vaccini anti COVID-19;

preso atto che, in particolare, tale Protocollo integrativo ha stabilito, sull'accordo della parti, che tutto quanto previsto dal precedente Protocollo Integrativo sottoscritto tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte in data 14 dicembre 2021 viene prorogato al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza;

premesso che con D.G.R. n. 28-4758 dell'11 marzo 2022 è stato recepito il protocollo integrativo sottoscritto tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte in data 8 marzo 2022, che ha prorogato il sopra citato protocollo integrativo del 14 dicembre 2021, sino alla data dell'31 marzo 2022;

considerato l'art 12 del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, conv. in Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, il quale ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applicano fino al 31 dicembre 2022, precisando che ai relativi oneri si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2022;

considerato che il numero degli hub vaccinali è stata attualmente ridimensionato alla luce della minore domanda da parte della popolazione;

considerato, altresì, che alla conclusione dell'emergenza sanitaria il personale sinora dedicato all'attività vaccinale presso le strutture sanitarie pubbliche dovrà essere necessariamente ricondotto alle attività ordinarie, stante la necessità di recuperare le prestazioni non ancora prese in carico, anche in prospettiva di una riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie;

considerate le prenotazioni che molti degli assistiti che hanno intrapreso l'iter vaccinale presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico hanno effettuato tramite la piattaforma "Il Piemonte ti vaccina", presso le medesime al fine di completare il ciclo di vaccinazione;

preso atto:

- della nota del 29.03.2022 a firma del Consulente Strategico COVID19; depositata agli atti del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, con la quale si esprime parere favorevole alla proroga della vaccinazione anti COVID-19 per le motivazioni di seguito riportate:
 - “- la cessazione dello Stato di Emergenza nazionale al 31 c.m. e del contestuale DL COVID n. 24/2022;
 - il conseguente ridimensionamento delle attività vaccinali presso gli hub pubblici e di testing presso gli hot-spot pubblici legati all'emergenza pandemica;
 - la contingente necessità di riallocare le risorse umane delle ASR sul fronte del Piano Straordinario di Recupero delle Liste d'attesa della Regione Piemonte e della normalizzazione delle attività sanitarie ordinarie;
 - l'opportunità di mantenere l'accesso alle vaccinazioni anti COVID-19 (I, II e III dose) il più capillare possibile a livello territoriale al fine di agevolare l'adesione, dato che il 15% della popolazione over 5 anni piemontese non ha ancora aderito alla vaccinazione anti-COVID-19, sebbene tutti gli sforzi e le azioni profusi dalla Regione, così come anche richiesto dalla Circolare del Gen. Figliuolo del 29 c.m. avente ad oggetto il completamento della somministrazione delle dosi booster;
 - la presenza di prenotazioni già effettuate da parte dell'utenza per la vaccinazione anti COVID-19 presso le farmacie fino al mese di maggio”;
 - della valutazione istruttoria favorevole, anche in merito alla congruità della remunerazione, predisposta dalla Direzione Sanità e Welfare e dal Responsabile del Settore A1404B, depositata agli atti;

ritenuta, pertanto, l'opportunità di consentire alle farmacie convenzionante pubbliche e private di soddisfare le richieste degli utenti volte a completare nello stesso sito l'intero ciclo vaccinale;

premesso che in data 25 marzo 2022 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte un protocollo integrativo con vigenza dal 1° aprile 2022 sino al 30 giugno 2022 per l'attività di somministrazione dei vaccini anti COVID-19 alle condizioni previste dal precedente Accordo integrativo dell'8 luglio 2021, con riconoscimento della somma di 6 euro, iva esente, già prevista dall'accordo Quadro nazionale per l'attività di somministrazione, e della quota di 3,00 euro, iva esente, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative, comprensiva della prenotazione al sistema "Il Piemonte ti vaccina", della remunerazione per i DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali e dei dispositivi medici necessari per far fronte a eventuali emergenze;

ritenuto opportuno pertanto recepire il Protocollo Integrativo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte in data 25 marzo 2022, con vigenza dal 1° aprile 2022

sino al 30 giugno 2022 per l'attività di somministrazione dei vaccini anti COVID-19 alle condizioni previste dal precedente Accordo integrativo stipulato tra le parti in data 8 luglio 2021;

preso atto che alla spesa prevista dal presente provvedimento, per il periodo di validità dell'allegato Protocollo integrativo dal 1° aprile al 30 giugno 2022, si farà fronte con le risorse residue di cui al comma 2 bis dell'art. 20 del DL n. 41 del 22.03.2021 convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021 e con la quota corrispondente al riparto per la Regione Piemonte delle risorse di cui al citato art. 12 del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito in L. n. 11 del 18 febbraio 2022, previste a livello nazionale nell'importo totale di euro 4,8 milioni;

preso atto che le predette risorse saranno stanziare sulla Missione 13 Programma 1 e ripartite alle ASL con successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare, ad avvenuto riparto delle medesime da parte dello Stato;

attestata la legittimità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/6/ 2021;

tutto quanto sopra premesso, la Giunta regionale,

visto l'art. 1, comma 471, della legge 178/2020 e s.m.i;

visto l'art. 20 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, conv. in L. n. 69 del 21 maggio 2021;

visto il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, conv. in L. n. 11 del 18 febbraio 2022;

visto il D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009;

visto il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, conv. in L. n. 11 del 18 febbraio 2022;

visto il D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, conv. in L. n. 3 del 21 gennaio 2022;

visto il D.P.R. n. 633/1972;

vista la D.G.R. n. 28-3039 del 26 marzo 2021;

vista la D.G.R. n. 56-3336 del 28 maggio 2021;

vista la D.G.R. n. 59-4510 del 29 dicembre 2021;

vista la D.G.R. n. 28-4758 dell'11 marzo 2022

delibera

- di recepire il Protocollo Integrativo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto tra la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte in data 25 marzo 2022, con vigenza dal 1° aprile 2022 sino al 30 giugno 2022 per l'attività di somministrazione dei vaccini anti COVID-19 alle condizioni previste dal precedente Accordo integrativo stipulato tra le parti in data 8 luglio 2021, con riconoscimento della somma di 6 euro, iva esente, già prevista dall'accordo Quadro nazionale per l'attività di somministrazione, e della quota di 3,00 euro, iva esente, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative, comprensiva della prenotazione al sistema "Il Piemonte ti

vaccina”, della remunerazione per i DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali e dei dispositivi medici necessari per far fronte alle eventuali emergenze;

- di prevedere che, alla spesa prevista dal presente provvedimento, per il periodo di validità dell'allegato Protocollo integrativo dal 1° aprile al 30 giugno 2022, si farà fronte con le risorse residue di cui al comma 2 bis dell'art. 20 del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, e con la quota corrispondente al riparto per la Regione Piemonte delle risorse di cui all'art. 12 del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito in L. n. 11 del 18 febbraio 2022, previste a livello nazionale nell'importo totale di euro 4,8 milioni, risorse che saranno stanziare sulla Missione 13 Programma 1 e ripartite alle ASL con successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare, ad avvenuto riparto delle medesime da parte dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI PROTOCOLLO INTEGRATIVO FRA LA REGIONE PIEMONTE, FEDERFARMA PIEMONTE E ASSOFARM PIEMONTE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 NELL'AMBITO SPERIMENTALE DELLA "FARMACIA DEI SERVIZI"

TRA

REGIONE PIEMONTE, rappresentata:
dal Direttore della Direzione Sanità e Welfare, Mario Minola

E

FEDERFARMA Piemonte, rappresentata dal Presidente, Massimo Mana

E

ASSOFARM Piemonte, rappresentata dal Delegato regionale, Mario Corrado

PREMESSO CHE

- l'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica e, conseguentemente, i vaccini devono essere considerati beni di interesse globale, per cui un reale vantaggio in termini di sanità pubblica si può ottenere solo attraverso la diffusa e capillare campagna vaccinale;

- l'Italia ha attraversato una fase di notevole trasmissione del virus presso la collettività, per cui le strategie di sanità pubblica si sono rivolte, in primo luogo, alla riduzione della morbilità e della mortalità, nonché al mantenimento dei servizi essenziali principali e, successivamente, alla riduzione della trasmissione al fine di diminuire ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche;

- risulta necessario fornire efficaci informazioni complete, obiettive ed accurate con la finalità di favorire un'ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, cui occorre, in particolare, rappresentare che le rigorose procedure di autorizzazione dell'UE assicurano ampia sicurezza per gli assistiti;

- l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale", nel quale, fra l'altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;

- la Regione Piemonte ha inteso coinvolgere i farmacisti convenzionati pubblici e privati nella campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, come già a suo tempo espresso dal Presidente, dall'Assessore alla Sanità e dai tecnici regionali e del DIRMEI in occasione delle riunioni tenutesi presso il DIRMEI stesso in data 11 gennaio 2021, nonché in occasione degli incontri con i rappresentanti di FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte del 12 gennaio 2021, con il Presidente della Regione Piemonte e l'Assessore alla Sanità;

- l'articolo 1, comma 471 della legge 178/2020 come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera h) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto che: "In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria";

- con DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021 è stato recepito l'Accordo Quadro del 29.03.2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 ed è stato approvato degli indirizzi relativi al Protocollo integrativo di cui alla DGR n. 28-3039 del 26.03.2021 per la campagna di vaccinazione anti Covid-19;

- con Determinazione della Direzione Sanità Welfare n. 1014 dell'08.07.2021, in attuazione alla DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021, è stato approvato lo schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi", sottoscritto dalle parti in data 8 luglio 2021;

- con DGR n. 59-4510 del 29 dicembre 2021 è stato recepito il protocollo integrativo sottoscritto tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte in data 14 dicembre 2021, che ha integrato il sopra citato protocollo di cui alla DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021, sino alla data dell'8 marzo 2022;

- con DGR n. 28-4758 dell'11 marzo 2022 è stato recepito il protocollo integrativo sottoscritto tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte in data 8 marzo 2022 che ha prorogato il sopra citato protocollo integrativo dell'14 dicembre 2021, sino alla data dell'31 marzo 2022;

- lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022 ex DL n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito in L. n. 11 del 18 febbraio 2022;

- le disposizioni in materia di somministrazione di vaccini in farmacia, di cui all'art. 1 comma 471 della legge 30 dicembre 2020 n. 78 e s.m.i. sono state prorogate per l'anno 2022 dall'art. 12 del citato DL n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito in L. n. 11 del 18 febbraio 2022.

- considerato che il numero degli hub vaccinali è stato ridimensionato alla luce della minore domanda da parte della popolazione;
- considerate le prenotazioni che molti degli assistiti, che hanno intrapreso l'iter vaccinale presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico, hanno effettuato tramite la piattaforma "Il Piemonte ti vaccina" presso le medesime al fine di completare il ciclo di vaccinazione;
- valutata, pertanto, l'opportunità di consentire alle farmacie convenzionate pubbliche e private di soddisfare le richieste degli utenti volte a completare nello stesso sito l'intero ciclo vaccinale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. i farmacisti operanti nelle farmacie pubbliche e private, convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, opportunamente formati, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato si impegnano a somministrare nelle farmacie aperte al pubblico in via sperimentale per l'anno 2022 i vaccini contro il SARS-CoV-2, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito nella L. n. 11 del 18 febbraio 2022, che ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 471 della legge n. 178/2020 e s.m.i. sino al 31 dicembre 2022;
2. gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, sono quelli definiti nei documenti già allegati all'Accordo quadro nazionale recepito con DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021;
3. le attività di somministrazione del vaccino avverranno nei confronti della popolazione eleggibile, con esclusione dei soggetti estremamente vulnerabili o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica;
4. il trasporto dei vaccini avverrà nel rispetto delle esigenze di conservazione degli specifici vaccini e delle normative vigenti in materia di distribuzione e conservazione dei medicinali, tra cui, in particolare, le "Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano" e il DM 6 luglio 1999;
5. la Regione Piemonte riconosce alle farmacie per l'attività di inoculo dei vaccini la somma di 6,00 euro, iva esente, già prevista dall'accordo Quadro nazionale per l'attività di somministrazione, e della quota di 3,00 euro, iva esente, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative, comprensiva della prenotazione al sistema "Il Piemonte ti vaccina", della remunerazione per i DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali e dei dispositivi medici necessari per far fronte a eventuali emergenze;
6. la somma di 9 euro sarà riconosciuta a fronte di qualsiasi tipologia di vaccino che sarà resa disponibile per la vaccinazione in farmacia e la farmacia dovrà garantire la gestione ottimale del vaccino, adeguando la seduta vaccinale al numero di dosi dei flaconi e garantire la corretta conservazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nonché la diluizione del vaccino;
7. Il farmacista deve segnalare eventuali reazioni avverse che dovessero manifestarsi nei soggetti vaccinati in farmacia durante il periodo di osservazione;

8. la titolarità del trattamento dei dati sulla piattaforma “FARMA VAX PIATTAFORMA VAX COVID 19”, per le finalità del presente accordo, è di Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Piemonte, infra “Federfarma Piemonte”, (CF 9654813001) in persona del suo Presidente pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Via Sant’Anselmo n. 14;
9. le parti concordano che i contenuti del presente protocollo dovranno essere rimodulati alle norme nazionali successivamente emanate;
10. il presente protocollo ha validità dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.

Letto approvato e sottoscritto

Torino,

per la REGIONE PIEMONTE,

il Direttore della Direzione Sanità e Welfare, Mario Minola

per FEDERFARMA - Piemonte, il Presidente, Massimo Mana

per ASSOFARM Piemonte, il Delegato regionale, Mario Corrado
